
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Inammissibile il motivo di impugnazione che colpisce un'argomentazione *ad abundantiam*

L'indicazione delle norme che si assumono violate (in sede di impugnazione in Cassazione), pur non ponendosi come requisito autonomo ed imprescindibile, costituisce elemento richiesto allo scopo di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell'impugnazione; ne consegue che la detta mancanza può comportare l'inammissibilità della singola doglianza, qualora gli argomenti adottati non consentano di individuare le norme e i principi di diritto di cui si denunci la violazione.

Se con il motivo viene censurata un'argomentazione della sentenza impugnata svolta all'evidenza "ad abundantiam", e pertanto non costituente la "ratio decidendi" sulla quale è fondata la decisione, allora, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse.

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 16.4.2014, n. 8821

...omissis...

Con il primo motivo l'Agenzia, denunciando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - falsa applicazione del principio "in dubio prò reo" al diritto tributario, deduceva che il predetto principio era valido, a tutela della libertà, per il diritto penale, ed era stato dalla CTR "abusivamente applicato" fuori dall'ambito sanzionatorio.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, in quanto non contiene l'indicazione delle norme che si assumono violate; siffatta indicazione, invero, come ripetutamente affermato da questa Corte, pur non ponendosi come requisito autonomo ed imprescindibile, costituisce elemento richiesto allo scopo di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell'impugnazione; ne consegue che la detta mancanza può comportare l'inammissibilità della singola doglianza, qualora, come nel caso di specie, gli argomenti addotti non consentano di individuare le norme e i principi di diritto di cui si denunci la violazione.

Il motivo è, inoltre, inammissibile anche perchè, con lo stesso, è stata censurata un'argomentazione della sentenza impugnata svolta all'evidenza (v. tenore letterale) "ad abundantiam", e pertanto non costituente la "ratio decidendi" sulla quale è fondata la decisione; la su riportata affermazione contenuta nella sentenza di appello non ha spiegato, invero, alcuna influenza sul dispositivo della stessa, e quindi, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (in termini, v. tra le altre, Cass. 22635/2010; 1306872007).

Con il secondo motivo l'Agenzia, denunciando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5, deduceva che in base alla detta disposizione i beni immobili strumentali, anche se formalmente intestati ai Comuni, dovevano ritenersi trasferiti ex lege dai Comuni alle ASL e, quindi, dovevano ritenersi imponibili in capo a quest'ultime.

Con il terzo motivo l'Agenzia, denunciando - ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 - illogica motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c., deduceva che su un punto decisivo della lite (tassabilità, in capo al possessore di un immobile, del reddito del bene posseduto) era illogica la motivazione della CTR che riteneva rilevante il mancato uso, nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5, tra i beni trasferiti e quelli da trasferire, della congiunzione "e" al posto della "o".

Con il quarto motivo l'Agenzia, denunciando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione degli artt. 108 (vecchio testo), 109 (vecchio testo) e 23 TUIR, deduceva che la ASL era Ente non commerciale, sicchè doveva tassarsi - ai fini IRPEG - il reddito dei fabbricati posseduti; presupposto d'imposta ex art. 1 TUIR era, pertanto, il possesso.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono tutti infondati.

Ai sensi dell'art. 26 TUIR (art. 23 vecchia formulazione e, in precedenza, D.P.R. n. 597 del 1973, art. 32), i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto, o altro diritto reale... per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso"; non vi è dubbio, pertanto, che, in base alla predetta regola generale, i redditi fondiari sono imputati al "possessore" dei terreni o dei fabbricati, cioè a colui che ne ha la disponibilità in forza di un diritto di proprietà o di altro diritto reale, e che quindi presupposto della tassazione dei redditi fondiari è la proprietà (o la titolarità di altro diritto reale) dei beni immobili, mentre a nulla rileva, ai fini

impositivi per cui è causa, la materiale disponibilità o l'effettivo godimento dei detti beni o la qualificazione (Ente commerciale o meno) del soggetto d'imposta.

Nel caso di specie, costituisce circostanza pacifica che la Regione, in attuazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, aveva iniziato già nel 1995 il processo di trasferimento dei beni al patrimonio dell'Azienda USL, e che, tuttavia, negli anni oggetto di accertamento (1998-1999 e 2000), tale processo non era stato ancora terminato atteso che i beni in contestazione sono stati definitivamente trasferiti dal Comune all'Azienda Sanitaria solo dal 2002 (v. pagg. 11 e 12 ricorso Agenzia).

Nè può ritenersi, come sostenuto dall'Agenzia, che siffatti immobili siano divenuti già di proprietà dell'ASL per effetto del solo disposto del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5, che avrebbe attuato un trasferimento ex lege degli immobili dal Comune alla ASL. Ai sensi del predetto art. 5, invero, "il patrimonio delle USL e delle Aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri Enti pubblici in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi", i quali "costituiscono titolo per la trascrizione".

Siffatta norma, dall'evidente natura programmatica e che determina per il futuro il patrimonio delle USL includendo nelle stesso anche gli immobili trasferiti o da trasferire, non solo non prevede espressamente l'automatico trasferimento per effetto della stessa norma, ma, al contrario, ne disciplina il definitivo trasferimento attraverso future leggi o provvedimenti amministrativi, i quali solo costituiranno titolo per la trascrizione; in altre parole, come risulta dallo stesso tenore letterale della norma, per potersi ritenere perfezionato il trasferimento è necessario l'intervento di una successiva legge o provvedimento amministrativo, e, solo dopo il perfezionato trasferimento, si può procedere, per i conseguenti effetti, a trascrizione.

Correttamente, pertanto la CTR, in linea con detti principi, a prescindere dall'effettivo godimento degli immobili in questione, ha ribadito la nullità degli avvisi di accertamento impugnati, atteso che l'Azienda, negli anni in contestazione, non era ancora divenuta proprietaria dei detti immobili.

In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.

Per la peculiarità e novità della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 29 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2014